

TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

Per la prof.ssa Elena MORABITO nata a Messina il 04/04/1979 ed ivi residente in Via S. Marco n. 46, vill. Mili S. Marco, C.F. MRBLNE79D44F158P, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in Messina, Via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato, ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del
Ministro p.t.

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2020/2021 scuola secondaria di primo grado, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto la sede e/o il trasferimento, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2020/021, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola secondaria di primo grado partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2020/021.



La ricorrente è stata assunta in data 01.09.2015 quale docente della scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A017- disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado, con contratto a tempo indeterminato (doc. 1), nell'a.s. 2017/2018, a seguito di relativa domanda ha ottenuto il passaggio di ruolo nella scuola secondaria di I grado, classe di concorso A001 - arte e immagine, ed attualmente in servizio in assegnazione provvisoria, presso l'I.C. Ugo Foscolo di Taormina (ME) (doc. 2).

La ricorrente con 40 punti ed in virtù della esperienza acquisita ha partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 183 del 22.03.2020 presentando tempestiva domanda di trasferimento interprovinciale (doc. 3, 3a,3b,3c, 3d).

Con la predetta domanda la ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto al trasferimento interprovinciale in virtù del punteggio maturato, ed inoltre la valutazione del punteggio relativo al conseguimento del titolo di abilitazione COBASLID, per la classe di concorso A025, conseguito il 13/06/2008 per l'a.a. 2007/2008 presso Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, (riconoscimento dell'ulteriore punteggio aggiuntivo pari a 12 punti), indicando a tal fine nella domanda diverse sedi disposte secondo un proprio ordine di preferenza così come consentito dalla stessa normativa di riferimento.



In particolare la docente ha indicato tra le destinazioni preferite le sedi/scuole rientranti nel comune/provincia di Messina.

Sicchè con lettera di notifica (doc. 4, 4a) e dal riepilogo complessivo dei movimenti (mobilità professionale, passaggio di ruolo, trasferimenti interprovinciali e provinciali) pubblicati dall'ambito provinciale di Messina in data 29.06.020, reclamata in data 28.04.2020 (doc. 4b) alla ricorrente non è stato riconosciuto il punteggio aggiuntivo pari a 12 punti, in luogo dei 40 riconosciuti, e non le è stata assegnata la sede richiesta, sebbene vi fossero altri docenti, sia neo immessi in ruolo che partecipanti alla mobilità provinciale, con punteggio ed esperienza inferiore al cospetto della ricorrente.

Ebbene tali docenti hanno ottenuto la sede prescelta dalla ricorrente sebbene assunti a tempo indeterminato in epoca successiva a quella della ricorrente (anno scolastico 2020/2021 attinti dalla graduatoria di merito del concorso 2016 regione Sicilia) unitamente ad altri docenti assunti in virtù della riserva dei posti concessa ai c.d. "quota 100" assegnati a Messina, ove la ricorrente sarebbe risultata, in virtù del punteggio acquisito, al secondo posto in graduatoria e pertanto collocata nel comune di Messina (doc. 5, 5a, 5b, 5c,5d).

La procedura risulta viziata *ab origine* e come tale illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO



1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 470 del D. Lgs. n. 297/1994; Nullità dell'art. 8 c. 5 CCNI;

L'ordinanza attuativa del CCNI e le clausole in esse inserite sono illegittime e devono essere disapplicate.

Ed invero il contratto collettivo nazionale integrativo limita fortemente il diritto di partecipazione nelle operazioni di mobilità ai docenti, come la ricorrente, partecipanti alla mobilità interprovinciale, laddove con l'art. 8 c. 5 prescrive che ***“Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.**”*

Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote:

- a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale;

- a.s. **2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale;**

- a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale.

Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).



7. Ai fini della ripartizione dei posti di cui al precedente comma 5, l'eventuale posto dispari, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5 del presente contratto, è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo ovvero delle operazioni di mobilità.

8. Il calcolo dei contingenti di cui al comma 6 del presente articolo viene effettuato arrotondando all'unità successiva, ove possibile, il resto decimale più alto. Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a 0,5 si approssima all'unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale (1).

9. I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo vanno ad incrementare le disponibilità in ingresso nel limite delle percentuali indicate al comma 6. Nel caso in cui terminate le operazioni di mobilità territoriale interprovinciale l'aliquota dei posti destinati non venga esaurita i posti residui sono destinati alla mobilità professionale, fatta salva la salvaguardia del personale in esubero sulla provincia.

Qualora all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuo ulteriori posti disponibili, gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale interprovinciale, fermo restando il rispetto del contingente il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale.

10. Solo per le classi di concorso risultanti in esubero nazionale di cui all'art. 2, comma 4 del presente contratto nell'a.s. di riferimento (2019/20, 2020/21 ovvero 2021/2022) finché permanga la situazione di esubero suddetta, la mobilità territoriale si effettua sul 100% delle disponibilità determinate al termine della fase II.



Posti totali disponibili	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Posti destinati alla immissione in ruolo (aliquota 50%)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9

11. per il personale di cui all'art. 18 bis del presente contratto, il calcolo dei contingenti di cui ai commi precedenti avviene al

Posti totali disponibili	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Posti destinati alla immissione in ruolo (aliquota 50%)	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
Posti destinati alla mobilità (aliquota 50%)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9
di cui l'80% destinati ai trasferimenti	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	6	6	7
di cui il restante 20% destinati alla mobilità professionale	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2

termine della fase H bis dell'allegato 1".

Si allega una tabella esemplificativa del calcolo:

Posti destinati alla mobilità (aliquota 50%)	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
di cui il 60% destinati ai trasferimenti	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	5	5
di cui il restante 40% destinati alla mobilità professionale	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3

Posti totali disponibili	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Posti destinati alla immissione in ruolo (aliquota 50%)	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	9
Posti destinati alla mobilità (aliquota 50%)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9
di cui il 50% destinati al trasferimento	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5
di cui il restante 50% destinati alla mobilità professionale	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4

Ne consegue che una volta espletata in via prioritaria la mobilità provinciale (prima fase - comunale: trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità; seconda fase - intercomunale: trasferimenti tra scuole di comuni diversi all'interno della provincia di titolarità), viene disposto un accantonamento, sui posti residui, del 50% per le immissioni in ruolo, del 30% delle disponibilità in favore della mobilità interprovinciale e del 20% in favore della mobilità professionale del personale docente, violando, tale irragionevole limite, un enorme pregiudizio ai docenti partecipanti alla mobilità interprovinciale.

Difatti tale disposizione contrattuale si pone in aperto contrasto con l'art. 470 del D. Lgs. n. 297/1994 (c.d. "Testo Unico della Scuola), laddove prevede che: *"specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale (non con*



*priorità alla provinciale) , nonché per la ripartizione tra posti riservati alle immissioni in ruolo, **IN MODO CHE QUESTE ULTIME SIANO EFFETTUATE SUI POSTI RESIDUI CHE RIMANGONO VACANTI E DISPONIBILI DOPO IL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALLA MOBILITÀ PROFESSIONALE E TERRITORIALE IN CIASCUN ANNO SCOLASTICO***".

In definitiva la predetta disposizione legislativa ha posto alla contrattazione collettiva **il vincolo** di procedere alle immissioni in ruolo **solo dopo aver completato la procedura di mobilità territoriale** (sui posti residui), al cui interno sono da ricomprendere tanto la mobilità provinciale quanto quella interprovinciale.

La norma contrattuale pertanto così operando ha accordato tale precedenza soltanto alla mobilità provinciale violando tale limite in pregiudizio dei partecipanti, come la ricorrente, alla mobilità interprovinciale

In definitiva la disciplina prevista dal CCNI sulla mobilità del personale del comparto scuola risulta pertanto illegittima per violazione di legge, laddove riserva il 50% dei posti disponibili alle nuove assunzioni e limita la mobilità interprovinciale e professionale al restante 50%, dando la priorità alla mobilità provinciale ed alle immissioni in ruolo rispetto a quella interprovinciale.

A sancire la palese illegittimità della clausola pattizia *de quo*, è intervenuta, peraltro, l'ordinanza del TAR Lazio n. 2367 del 16.04.2019 che, indagando l'O.M. n. 203/19, applicativa



dell'art. 8 del CCNI per il triennio 2019-2022, alla luce del disposto di cui all'art. 490 del D.lgs. 297/94, ne ha sospeso l'efficacia affermando che *“fermo il carattere cautelare dell'accertamento, nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni, vada attribuita prevalenza alla prima alla luce dell'art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994, ai sensi del quale specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni”*.

Ed invero tale pronuncia è stata confermata anche in sede di appello, dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3722/2019, resa il 22.07.2019, nella quale il Collegio, dopo aver premesso che i ricorrenti appellati (interessati a ottenere un trasferimento che li avvicini al luogo di originaria residenza e, quindi, a un aumento dei posti disponibili) hanno ritenuto che la disciplina pattizia privilegiando i nuovi assunti, violi l'art. 470 comma 1 del D.lgs. 16 aprile 1994 n.29, ha accolto la doglianza mossa e ha statuito che *“la norma dell'art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine”* (doc. 6, 6a).



In tal senso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza cautelare del 18/11/2019, ha disposto *“Alla luce della normativa ora illustrata le ragioni svolte da parte ricorrente appaiono fondate, per molteplici ragioni: va, in primo luogo, osservato che la norma invocata è chiara nel delegare alla contrattazione collettiva la regolamentazione della materia, ma individua in maniera assoluta-mente univoca il fine ultimo che deve ispirare le parti sociali, costituito dal “superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”. La previsione legislativa, quindi, contrariamente alla contrattazione collettiva, è inequivoca nell'accordare preferenza alle operazioni di mobilità territoriale rispetto alle immissioni in ruolo, che dovrebbero essere effettuate sui posti residui al termine delle prime.....Del resto, in tal senso depongono anche le modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/09 all'art.2, commi 2 e 3-bis, del testo unico sul pubblico impiego, che hanno capovolto l'originario rapporto tra legge e contrattazione collettiva nella regolamentazione dei rapporti di lavoro pubblici, laddove la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di legge soltanto ove la stessa fonte legale lo preveda e nei limiti in cui essa disponga, comminando la sanzione della nullità per le regole contrattuali che derogano alla legislazione senza alcuna autorizzazione. Orbene, è evidente che nel caso di specie il testo dell'art. 470 cit. sia chiaro nell'orientare gli obiettivi che la contrattazione collettiva deve perseguire e, tenuto conto che*



dall'emanazione della predetta norma, alla sottoscrizione del CCNI del 6.03.2019 sono trascorsi oltre 24 anni, si appalesa nella sua dirompente evidenza la violazione dell'intentio legis ad opera dell'art. 8 CCNI del 6.03.19".

Ebbene i docenti che hanno ottenuto, in virtù di tale disposizione contrattuale, la sede nella provincia richiesta dalla ricorrente **hanno, tutti, minore esperienza e punteggio (essi sono i docenti inseriti nel bollettino dei trasferimenti, i neo immessi in ruolo appena convocati che quelli in virtù della riserva accordata su " quota 100")** e ciononostante sono riusciti ad ottenere, in virtù di un meccanismo viziato, la sede prescelta e ciò in palese contrasto anche con quanto disposto dall'art. 470 del T.U. nella parte in cui lo scorrimento delle graduatorie secondo l'ordine di preferenza e del punteggio complessivo conseguito **sono gli UNICI criteri da utilizzare**, nonché dell'art. 28 c. 1 DPR 28 del 487/1994.

In definitiva le superiori disposizioni che evidenziano *ictu oculi* l'intenzione del legislatore di premiare l'esperienza acquisita sul campo sono state clamorosamente disattese dall'amministrazione scolastica e ciò in spregio all'art. 97 della Costituzione violando il principio di correttezza e buona fede, imparzialità e buon andamento che regolano la funzione pubblica.

Sotto tale primo profilo il ricorso deve essere accolto

2. Illegittimità dell'art. 8 CCNI per violazione del D.lgs. n. 165/2001



La procedura adottata dall'amministrazione scolastica è altresì illegittima, sotto altro profilo, stante la palese violazione del D.Lgs. n. 165/2001.

Tale norma, difatti, è applicabile, ex art. 1 comma 2, in via generale a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, per quanto attiene al reclutamento del personale nel pubblico impiego.

Ed invero, da un'attenta lettura dell'art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 si può facilmente comprendere la preferenza del legislatore per le procedure di mobilità rispetto alle nuove assunzioni (e ciò nell'ottica del contenimento della spesa pubblica) poiché la norma di che trattasi sottolinea che prima di procedere a nuove assunzioni finalizzate alla copertura di posti vacanti, l'amministrazione ha l'obbligo di attivare le procedure di mobilità interna e/o esterna del personale di altre amministrazioni pubbliche.

Orbene il D.Lgs. n. 165/2001, all'art. 30 co. 2 bis, stabilisce che l'assunzione di detto personale mediante concorso deve intendersi subordinato al trasferimento dello stesso mediante procedura di mobilità, anche volontaria.

Deve pertanto darsi atto che, nella volontà del legislatore, la mobilità è divenuta uno strumento privilegiato per soddisfare il fabbisogno ordinario del personale nel settore pubblico.

La legge ha perciò introdotto un preciso obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni, ovvero la necessità del



preventivo esperimento della procedura di mobilità rispetto ad ogni altra procedura concorsuale ai fini della copertura di posti vacanti in pianta organica.

In tal senso Tribunale di Lanciano (sentenza n. 157/2017) ed il Tribunale di Genova con ordinanza n. 2793/2018 del 14.09.2018 hanno statuito che *"la riserva del 60% dei posti disponibili accantonati per le nuove assunzioni prevista dal citato CCNI sia "illegittima, in applicazione del principio, da tempo codificato, del previo esperimento della procedura di mobilità rispetto al reclutamento tramite concorso o comunque tramite procedura selettiva di natura comparativa. Detto principio risulta infatti esplicitato nel novellato art. 30 DLVO 165/2001 e successive modifiche che al comma 2 sancisce, salva la competenza del CCNL a regolare le procedure di mobilità all'interno delle pubbliche Amministrazioni, la nullità degli accordi o delle clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione della regola previo esperimento della procedura di mobilità rispetto al reclutamento di personale aggiuntivo; il Tribunale è dell'avviso che si tratta di disposizione di rango legale estensibile anche al settore della mobilità del personale della scuola, considerata la mancanza in tale settore di una normativa derogatoria e la rispondenza di detto principio al valore fondamentale del contenimento della spesa pubblica. L'unico limite per l'operatività del principio è costituito dall'esistenza nei ruoli dell'amministrazione di una vacanza, art. 30 comma 2 bis D.lvo 165/2001, che nel caso di specie risulta dimostrata. Pertanto si procede alla disapplicazione dell'art. 8 del CCNI per contrarietà a norma di rango legale"* (doc. 7).



A ciò si aggiunga che anche i posti assegnati nel comune di Messina su quota 100 sono stati assegnati in violazione dell'art. 470 T.U. scuola.

Difatti con Decreto n. 12 del 18.05.2020 il Ministero dell'Istruzione ha indicato il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l'anno scolastico 2019/20 in applicazione dell'art. 1, comma 18 – quater, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in considerazione della effettiva disponibilità di aspiranti nelle graduatorie vigenti, è pari a 4.500 posti, secondo il prospetto allegato ascrivibili alle cessazioni dal servizio intervenute dopo le operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2019/2020, sono disposte con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 ed economica dalla presa di servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/21 (doc. 8).

In forza della disposizione di cui all'art. 3 del comma 6 del predetto decreto, recante la disciplina della “sequenza delle operazioni” è disposto che *“l’assegnazione delle sedi ai soggetti immessi in ruolo ai sensi dell’articolo 1 avverrà **con priorità** rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021”*.

Tale disposizione è adottata sulla base della previsione di cui all'art. 1 comma 18 quater della legge n. 159 del 20.12.2019 secondo cui *“In via straordinaria, nei posti*



dell'organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021".

Tali disposizioni, tuttavia, sono anch'esse lesive della competenza riservata alla contrattazione sindacale in materia di ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo così come specificamente previsto dalla disposizione di cui all'art. 470 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante la disciplina della Mobilità professionale.

Anche sotto tale profilo il ricorso deve essere accolto e le superiori clausole del CCNI e le disposizioni ministeriali devono essere disapplicate.

3. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della P.A. ex artt. 3, 97 Cost.; Violazione dell'art. 3, secondo comma Cost.;



Le clausole oggi impugnate del CCNI mobilità 2020/2021, nel limitare la partecipazione alla procedura di mobilità interprovinciale, accordando invece una maggiore aliquota in favore dei docenti neo immessi in ruolo ed ai docenti partecipanti alla mobilità provinciale aventi minore esperienza lavorativa e collocati presso la provincia di appartenenza crea una forte ed ingiustificabile **disparità di trattamento**, essendo tale distinguo estraneo alla disciplina normativa nazionale e comunitaria.

Tra queste situazioni ci sono evidentemente le pur importanti esigenze organizzative del comparto scuola che tuttavia devono passare in secondo piano effettuando il bilanciamento degli interessi tutelati di fronte al diritto del lavoratore ed al ricongiungimento al proprio nucleo familiare, diritti questi costituzionalmente garantiti.

Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost).

Difatti nel caso di che trattasi è palese la disparità di trattamento perpetrata da parte dell'Amministrazione atteso che la sua condotta difetta di una giustificazione oggettiva e ragionevole che giustifichi da un lato la priorità, nella assegnazione delle sedi disponibili, ai trasferimenti provinciali (si pensi ad un docente che chiede, senza ottenerlo, il trasferimento da Milano a Palermo con 10 anni di esperienza al cospetto di chi viene favorito con minore



esperienza ed ottiene la sede da Cuneo a Torino) ed una maggiore aliquota e riserva sui posti residui in favore delle immissioni in ruolo limitando così fortemente il diritto al trasferimento della ricorrente ormai costretta a prestare la propria attività lavorativa a parecchi km di distanza dal proprio nucleo familiare e dal coniuge.

Ne deriva che docenti che hanno partecipato, sebbene in epoche diverse alla medesima procedura di reclutamento, si ritrovano da un lato ad ottenere già nella fase iniziale della scelta dell'incarico la sede prescelta (i docenti neo immessi in ruolo) e con maggiore aliquota, ed invece, altri docenti, come la ricorrente sebbene con maggiore punteggio ed esperienza ed essere illegittimamente pretermessi.

Pertanto, in virtù di una lettura combinata dei valori costituzionali, dei principi di certezza del diritto e affidamento del cittadino, appare giustificata la censura di disparità di trattamento e di lesione del principio di buon andamento trasparenza ed efficacia dell'amministrazione.

Ebbene, tenuto conto che l'art. 40, comma 1 ultimo capoverso, del d.lgs. 165/2001 prevede che *"Nelle materie...della mobilità... la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge"* e che il comma 3 quinquies del medesimo prevede che *"Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile"* deve ritenersi che il CCNI richiamato, nella parte in cui limita il diritto di partecipazione alla procedura di



mobilità ai docenti che partecipano ai trasferimenti interprovinciali viola – in una materia, quella della mobilità, in cui la contrattazione collettiva è espressamente ammessa nei soli limiti previsti dalla legge, l’assetto normativo che precede.

In tale contesto la disposizione del CCNI risulta del tutto contrastante con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale sopra esposta e deve pertanto essere disapplicata.

Anche sotto tale ulteriore profilo il ricorso deve essere accolto.

4. Violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale 7 ottobre 2004 n. 82 e decreto ministeriale del 3 agosto 2005 n. 456; e della legge 306 del 2000 art 1 comma 6 ter; Disapplicazione tabella valutazione titoli in parte qua;

I provvedimenti gravati e con essi la graduatoria di merito della procedura di mobilità sono illegittimi nella parte in cui non è stato riconosciuto alla ricorrente l’ulteriore punteggio pari 12 punti afferente il riconoscimento del titolo del titolo di abilitazione COBASLID , conseguito il 13/06/2008 per l’a.a. 2007/2008 presso Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria dalla ricorrente, con contestuale riconoscimento dell’ulteriore punteggio aggiuntivo pari a 12 punti (doc. 10).

Orbene, con disposizione di rango pattizia, sicuramente illegittima, il C.C.N.I. ha inserito, con la sezione “Note Comuni”, l’omesso riconoscimento del titolo e del punteggio, disponendo che i 12 punti vengono riconosciuti, di contro, esclusivamente “ *per il superamento di un concorso pubblico ordinario per esami e titoli , per l’accesso al ruolo di appartenenza, al*



momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza".

I corsi COBASLID sono stati istituiti a partire dall'a.a. 2004/2005 con i DD.MM. 82 del 07.10.2004 e n. 456 del 03.08.2005 per la formazione dei docenti nelle classi di concorso 7A, 18A, 21A, 22A, 25 A, e 28 A.

Il D.M. 82 del 07.10.2004 titolato "Formazione degli insegnanti: attivazione corsi abilitanti presso le Accademie di Belle Arti", istituisce a decorrere dall'anno accademico 2004-2005, dei corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico, finalizzati alla formazione dei docenti per le classi di concorso 7A, 18A, 21A, 22A, 25 A, e 28 A, e pone come obiettivo formativo dei corsi, a norma dell'art. 2 comma 2, "la promozione e lo sviluppo, delle attitudini e delle competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante della scuola secondaria nei settori artistico-visivi".

Il titolo rilasciato al termine del corso di studio, così come disposto dall'art. 3 comma 1 del predetto D.M., "dopo un esame di Stato è un diploma di secondo livello che abilita all'insegnamento per le classi corrispondenti".

Successivamente anche l'art. 1 del D.M. 3 agosto 2005 n. 456, così dispone: "Le Accademie di Belle Arti predispongono appositi bandi di ammissione, per esami e titoli, ai fini dell'accesso ai corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico, finalizzati alla formazione dei docenti per le seguenti classi: 7A - Arte della fotografia e grafica pubblicitaria, 18 A - Discipline geometriche, architettoniche,



arredamento e scenotecnica, 21 A - Discipline pittoriche, 22 A - Discipline plastiche, 25 A - Disegno e storia dell'arte, 28 A - Educazione artistica”.

Ed inoltre la legge 306 del 2000 art. 1 comma 6-ter, stabilisce che *“L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono stabilite le prove d'esame, che dovranno accertare sia il possesso delle necessarie conoscenze disciplinari sia l'avvenuta acquisizione, nella scuola di specializzazione, delle competenze professionali, nonché le relative modalità di svolgimento”*.

Conseguentemente in conformità al disposto di tale norma e sulla base del presupposto (confermato peraltro dal Ministero in numerosi provvedimenti, quale, ad es. il D.M. 17.02.2006, n. 73) che l’abilitazione COBASLID e l’abilitazione SSIS sono equipollenti, e quindi che ottenere l’abilitazione presso un’Istituzione o un’altra è pienamente equivalente, si deve riconoscere ad entrambi i predetti diplomi valore di prova concorsuale. Infatti a norma del D.M. 17.02.2006, n. 73, *“Ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del Dlgs 297/94, in conformità a quanto previsto per le abilitazioni conseguite presso le SSIS e presso i Conservatori di musica, ai titoli conseguiti a conclusione dei*



corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico attivati dalle Accademie di Belle Arti per le classi di concorso 7 A, 18 A, 21 A, 22 A, 25 A e 28 A, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1) della tabella allegata alla citata Legge n. 143/04, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso equiparato al servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione.

In tal senso, inoltre, con D.M. del 24/11/98 (pubblicato in G.U. 7/06/99 n. 131) sono state adottate misure per incoraggiare la frequenza delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario.

Infatti l'art. 3 del suddetto decreto ha attribuito all'abilitazione ssis (e conseguentemente in forza della predetta equipollenza dei due titoli, anche all'abilitazione COBASLID) un punteggio premiale aggiuntivo rispetto a quello che spetta per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all'istituzione delle scuole di specializzazione.

Il massimo del valore aggiunto alle abilitazioni COBASLD, così come alle abilitazioni ssis è stato, infine, riconosciuto dalla Legge n. 306/00, di conversione con modificazioni del decreto legge 28/08/00 n. 240.

L'art. 1, comma 6 ter, della suddetta legge, ha enunciato il principio in forza del quale " l'esame di stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19/11/1990 n. 341 e successive modificazioni HA VALORE DI PROVA CONCORSUALE ai



fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del decreto legislativo 16/04/1994 n. 297, come sostituito dall'art. 1, comma sesto, della Legge 3/05/1999 n. 134".

La disposizione ha completato la disciplina delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attribuendo copertura legislativa al punteggio aggiuntivo COBASLID.

Sul punto si sono espresse in tal senso diverse pronunce giurisprudenziali, ex multis T.A.R. Lazio, ordinanza 16/09/14, che richiamando l'art. 1, comma 6 ter, della legge n. 306 del 27 ottobre 2000, enuncia, *expressis verbis*, il principio in forza del quale "l'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 legge 341/90 e successive modificazioni ha valore di prova concorsuale".

Ora il paradosso consiste nella circostanza per cui, sebbene l'ordinamento giuridico italiano sia costellato da numerosi ed univoci interventi decretali e soprattutto legislativi, volti ad incentivare la frequenza di questi corsi, attribuendo ad essi un carattere premiale sul piano dell'immissione al ruolo, lo stesso non viene riconosciuto in sede di mobilità, nel cui ambito l'attuale CCNI Mobilità 2019/2022, allegato A, nella tabella A "TITOLI GENERALI" non riconosce alcun punteggio ai suddetti corsi.

Un altro aspetto paradossale che va preso in considerazione, riguarda, soprattutto, il mancato riconoscimento, nella stessa tabella, di un trattamento



equipollente in termini di punteggio rispetto a quello riservato ai vincitori di concorso pubblico ordinario.

Infatti, l'attuale CCN, allegato A, tabella A (TITOLI GENERALI), nel disporre il riconoscimento di 12 punti "per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza(1), al momento della presentazione della domanda, o a ruolo di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10)" non prevede, come si evince dalle note, un trattamento equipollente nei confronti di chi sia in possesso di un titolo COBASLID, nonostante l' art. 1, comma 6 ter, della legge 306 del 2000 (norma questa di rango primario) riconosca valore di prova concorsuale all'esame di stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19/11/1990 n. 341.

A tale aspetto si aggiunga inoltre un ulteriore aspetto a sostegno della tesi relativa alla natura concorsuale dei corsi COBASLID, ovvero il mancato svolgimento di pubblici concorsi nel periodo compreso tra il 1998 ed il 2013.

Quindi, alla luce delle considerazioni fatte, data l'illegittimità scaturente dalla violazione e falsa applicazione della legge 306 del 2000 art 1 comma 6 ter, nonché dell'art 3 d.m. 24.11.1988, si richiede altresì la disapplicazione della tabella valutazione titoli nella parte in cui non riconosce l'attribuzione di punti 12 in sede di mobilità alla parte ricorrente in possesso di titolo di abilitazione COBASLID.

Tanto premesso e ritenuto, la ricorrente, come sopra dom.ta, rapp.ta e difesa



CONCLUSIONI

1. Accertare e dichiarare per i motivi di cui infra previa disapplicazione ai sensi degli artt. 1339, 1418, 1419 c.c. e 40 c. 1 ultimo cpv del D.lgs. n. 165/01, dell'art. 8 e 6 del CCNI sulla mobilità docenti 2020/2021 poiché in contrasto con l'art. 470, 465 del D.lgs. n. 297/1994 nella parte in cui prevede nelle operazioni di mobilità 2020/2021 la priorità ai trasferimenti provinciali rispetto a quelli interprovinciali sui posti ancora disponibili con maggiore aliquota e priorità in favore dei neo immessi in ruolo;

2. Conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere, in virtù del maggiore esperienza e punteggio, e per i motivi di cui infra, il trasferimento presso la sede ricadente nel comune/Provincia di Messina, **anche in sovrannumero**, e comunque in una delle sedi di cui alla domanda secondo l'ordine indicato;

4. Accertare e dichiarare, previa disapplicazione della tabella di valutazione titoli di cui allegato A, Tabella A, allegata al CCNI, il riconoscimento del valore concorsuale del titolo COBASLID conseguito dalla ricorrente con contestuale riconoscimento dell'ulteriore punteggio pari a 12 punti e comunque disporre ogni atto connesso e consequenziale;

5. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Nota fiscale: ai fini del versamento del contributo, atteso che il valore è indeterminato, lo stesso soggiace al versamento di € 259,00.

Messina 31.08.2020

Avvocato



Vincenzo La Cava

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione
nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava, considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti gli ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente, formula espressa istanza affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2020/2021 scuola secondaria di primo grado, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi del CCNI - Mobilità Scuola 2020/021, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2020/21, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola secondaria di



primo grado partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2020/021 attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR.

<http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami/2> ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;

b) Nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;

c) Sunto dei motivi del ricorso;

d) Indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2020/2021 scuola secondaria di primo grado, di tutti i docenti immessi in ruolo nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2020/21, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola secondaria di primo grado partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2020/021”;

e) Testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Messina 31.08.2020

Avvocato

Vincenzo La Cava

